



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI FORLÌ

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CAMPANILE	PIETRO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	DOLCETTA	UGO	Giudice
<input type="checkbox"/>	MENGOZZI	VALERIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. [redacted]
depositato il 12/09/2019

- avverso ATTODI RECUPERO n° [redacted] IVA-ALTRO 2013
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FORLÌ - CESENA
CORSO MAZZINI 17 47121

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

FUSCONI VANNI
VIA FORLANINI 11 47100 FORLÌ FC

difeso da:

MERCURI MASSIMILIANO
VIA FORLANINI 11 47121 FORLÌ FC

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° [redacted]

UDIENZA DEL

24/02/2020 ore 10:30

N°

79

PRONUNCIATA IL:


24 FEB. 2020

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL


22 GIU. 2020

Il Segretario

[Handwritten signature]



Svolgimento del processo



La [redacted] impugna il provvedimento di recupero indicato in epigrafe, unicamente sotto il profilo dell'applicazione della sanzione del 30 per cento, per aver utilizzato un credito IVA per l'anno d'imposta 2013 in violazione del c.d. "visto di conformità", previsto dall'art. 10, comma 1, lett. a), numero 7, del D.L. 78 del 2009.

Sostiene che la sanzione introdotta dal Dlgs n. 158 del 2015 non può essere applicata retroattivamente e che la tesi dell'Ufficio, secondo cui sarebbe comunque applicabile la sanzione del 30 per cento prevista per i casi di omesso o tardivo versamento di tributi, non sarebbe condivisibile, stante l'impossibilità di equiparare l'omesso versamento all'utilizzo di un credito realmente sussistente, ma con una violazione meramente formale, come quella in esame.

L'ufficio nelle proprie controdeduzioni ha ribadito la correttezza del proprio operato.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il D.L. n. 78 del 2009, art. 7, convertito in l. n. 102 del 2009 prescrive ai contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 Euro la richiesta di apposizione, nelle forme previste dalla legge, del visto di conformità.

Nel caso di specie non è contestata da parte dell'Ufficio la reale sussistenza e la titolarità in capo alla contribuente del credito IVA in esame.

Si tratta, quindi, di stabilire se il suo utilizzo in assenza del visto di conformità concreti, come si afferma nel ricorso, una violazione meramente formale, oppure ricorra in ogni caso, come sostiene l'amministrazione, un'ipotesi di omesso versamento, tale da consentire l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997, essendo indubitabile che la specifica sanzione prevista con il d.lgs n. 158 del 2015 non può essere applicata retroattivamente.

Mette conto di osservare, a proposito della indicata successione di norme, che l'introduzione di una sanzione specifica nell'anno 2015 contraddice la tesi secondo cui la fattispecie sarebbe stata in precedenza già sanzionata in base all'equiparazione fra omesso versamento e utilizzo di un credito senza il visto di conformità.

A giudizio della Commissione l'ipotesi in esame configura una violazione meramente formale. In base alla giurisprudenza di legittimità, perché si realizzi una violazione meramente formale occorre " la contemporanea sussistenza di un duplice presupposto, ovvero che la violazione accertata "non comporti un pregiudizio all'esercizio delle azio-

ni di controllo e, al contempo, non incida sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo"(Cass., n. 23352/2017; n. 14158/2018)

La funzione del visto di conformità richiesto per poter operare la compensazione dei crediti di imposta è quella di assicurare un controllo anticipato della esistenza e spettanza del credito compensabile mediante l'attribuzione della relativa verifica ad un professionista abilitato. L'inosservanza di tale adempimento è quindi inidonea a pregiudicare l'esercizio delle attività di controllo e di verifica della sussistenza del credito da parte dell'Ente accertatore.

Essa è altresì inidonea ad incidere negativamente in danno del fisco sia sulla base imponibile dell'imposta sia sul versamento del tributo, in quanto, una volta accertata sul piano sostanziale l'esistenza del credito IVA e il conseguente diritto del contribuente di portarlo in compensazione, la mancata apposizione del visto si risolve in una infrazione puramente formale che non determina il venir meno di tale diritto.

Deve quindi ritenersi che la compensazione dei crediti in violazione dell'obbligo dell'apposizione del visto non configuri una violazione di omesso versamento.


In tale senso, per altro, oltre alla giurisprudenza di merito richiamata dalla ricorrente, depone un arresto della S.C., per vero pubblicato nelle more della redazione della presente motivazione, favorevole alla tesi della contribuente (Cass., 26 febbraio 2020, n. 5289).

In considerazione dell'assenza, a quanto risulta, di precedenti di legittimità in epoca anteriore alla proposizione del ricorso e alla stessa decisione, vanno compensate le spese fra le parti.

P. Q. M.

Accoglie il ricorso e compensa le spese.

Forlì, 24 febbraio 2020.



Il Presidente est.
P. CAMPANILE